



Bruxelles, 15.12.2016
COM(2016) 789 final

2016/0394 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio,
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE)
n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE
del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda
le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e
che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

CONTESTO GENERALE

Numerosi atti giuridici dell'Unione sono stati adottati senza una data di scadenza. Tali atti rimangono formalmente in vigore anche se i loro effetti giuridici si sono esauriti.

Eliminare gli atti che non sono più in vigore o pertinenti consente una presentazione più agile e un monitoraggio più efficiente e rapido degli strumenti che facilitano l'accesso al diritto dell'Unione: CELEX, EURLex e il Repertorio della legislazione in vigore (ad esempio, i risultati di ricerca non riporterebbero più gli atti obsoleti insieme a quelli che sono applicabili). Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è un elemento essenziale del programma "Legiferare meglio" che le istituzioni dell'Unione stanno portando avanti anche nel quadro del nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹. Con la comunicazione REFIT del 2014² è stato reso noto che la Commissione avrebbe preparato l'abrogazione di alcuni atti legislativi in relazione alla standardizzazione delle relazioni in materia ambientale. Inoltre, nella comunicazione del 2015 "Legiferare meglio"³ si chiedeva un'ampia revisione delle relazioni in diversi settori, tra cui l'ambiente. Alla luce di quanto sopra viene ora esaminata l'abrogazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente ("direttiva 91/692/CEE"). Questo esame è legato anche a un più ampio vaglio dell'adeguatezza del controllo e delle relazioni informative in ambito ambientale. Questo controllo dell'adeguatezza è attualmente in corso, come indicato nel programma di lavoro della Commissione 2016⁴, che, tra le iniziative di abrogazione di cui all'allegato V, menziona la proposta di abrogazione della direttiva 91/692/CEE e del questionario in materia di acque.

Il pacchetto di abrogazione consiste in quattro iniziative relative all'abrogazione della direttiva 91/692/CEE e della decisione 95/337/CEE:

1. una comunicazione che dichiara l'obsolescenza di 11 atti di esecuzione adottati dalla Commissione per definire i questionari concernenti le relazioni in materia ambientale, compresa la decisione 95/337/CEE.
2. Due proposte di decisione della Commissione recanti abrogazione di 2 decisioni di esecuzione (mediante procedura di comitatologia), ossia la decisione 2011/92/UE della Commissione del 10 febbraio 2011⁵ e la decisione 2010/681/UE⁶ della Commissione, del 9 novembre 2010, che hanno esaurito i loro effetti giuridici, ma per motivi procedurali saranno abrogate attraverso una procedura di comitatologia successiva da parte della Commissione.
3. Una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga e modifica le disposizioni dei 6 atti giuridici che fanno riferimento alla direttiva 91/692/CEE.

¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

² COM(2014) 368 Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione dei lavori e prospettive nel quadro della sezione III "Iniziative REFIT future".

³ COM(2015) 215 del 19 maggio 2015.

⁴ COM(2015) 610 del 27 ottobre 2015.

⁵ GU L 37 dell'11.2.2011, pag. 19.

⁶ GU L 292 del 10.11.2010, pag. 65.

Per preparare tali iniziative, la Commissione ha effettuato un'analisi e ha esaminato le conseguenze sia del mantenimento che dell'abrogazione dei vari obblighi. Il risultato di questo lavoro è sintetizzato qui di seguito ed è presentato in modo più dettagliato in uno studio di base pubblicato separatamente⁷. Dato che l'obiettivo è abrogare le disposizioni e gli atti giuridici ormai obsoleti, si ritiene che non vi sia necessità di una valutazione d'impatto formale. È importante sottolineare che l'esercizio di abrogazione non comporterà veri benefici economici. I principali benefici deriveranno soprattutto dall'insieme di disposizioni più chiare relative all'elaborazione delle relazioni.

Limiti della direttiva 91/692/CEE

La direttiva 91/692/CEE mirava a semplificare gli obblighi di comunicazione di tutta la legislazione ambientale dell'UE in vigore al momento della sua adozione. In pratica, tuttavia, non tutti gli obblighi di comunicazione in materia ambientale sono stati armonizzati dalla direttiva 91/692/CEE. Ad esempio, le direttive 91/271/CEE⁸ e 91/676/CEE⁹ sono state escluse dal campo di applicazione. Occorre rilevare che l'attuazione della direttiva è stata, sin dall'inizio, onerosa e inefficace. Uno dei problemi principali è che la direttiva è stata adottata prima della diffusione delle tecnologie dell'informazione (IT). Inoltre, molti dei singoli strumenti per i quali la direttiva 91/692/CEE stabilisce obblighi in materia di relazioni sono stati successivamente sostituiti da strumenti che non hanno tenuto conto di queste disposizioni. Ad esempio, la direttiva 2000/60/CE¹⁰ ha abrogato sette atti legislativi concernenti l'acqua e pertanto il questionario di cui alla direttiva 95/337/CEE, adottato ai sensi della direttiva 91/692/CEE, è rimasto privo di fondamento. Strumenti quali la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 2010/75/UE¹¹ (e la direttiva 96/61/CE che l'ha preceduta)¹² hanno introdotto obblighi di comunicazione indipendenti.

A seguito del successo dello strumento ReportNet dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e dell'attuazione di iniziative settoriali sulla razionalizzazione delle relazioni (ad esempio il sistema d'informazione sulle acque per l'Europa — WISE), la necessità e l'efficacia di uno strumento orizzontale in materia di relazioni è stato sempre più messo in questione. Infine, con l'adozione della direttiva INSPIRE (2007/2/CE) e il relativo sviluppo del sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)¹³, è stato adottato un approccio più moderno, efficace e orizzontale alla gestione delle informazioni e all'elaborazione delle relazioni relative alla politica ambientale dell'UE.

La Commissione aveva concluso all'epoca che: "*[...] una tappa fondamentale nella realizzazione del SEIS, soprattutto per ottenere i benefici previsti in termini di semplificazione, sarà quella di aggiornare le disposizioni giuridiche relative alle modalità della messa a disposizione delle informazioni prescritte dalla normativa ambientale. Ciò dovrebbe avvenire tramite una revisione della direttiva per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni (direttiva 91/692/CE), che dovrà essere aggiornata e armonizzata con i principi del SEIS. A tal fine, nel 2008 la Commissione intende presentare una proposta legislativa che dovrebbe prevedere, tra l'altro, l'abrogazione delle disposizioni*

⁷ Reperibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/other_actions_en.htm

⁸ Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane

⁹ Direttiva sui nitrati

¹⁰ Direttiva quadro sulle acque

¹¹ Direttiva relativa alle emissioni industriali

¹² Direttiva IPPC

¹³ COM(2008) 46 del 1° febbraio 2008.

ormai obsolete della direttiva."¹⁴ Alla fine la Commissione ha deciso di non proporre un nuovo strumento giuridico in materia di elaborazione delle relazioni ma di proseguire nell'attuazione di questo programma mediante un approccio non legislativo (vedi il documento *EU Shared Environmental Information System-Implementation Outlook*¹⁵) associandolo ad un'azione coordinata nei vari ambiti strategici della politica ambientale (acque, aria, natura ecc.).

Sintesi dell'attuale campo di applicazione e pertinenza della direttiva 91/692/CEE

La direttiva 91/692/CEE fa riferimento a 28 atti in materia ambientale disciplinati dalle sue disposizioni. Vari altri atti legislativi fanno ricorso alla disposizioni di questa direttiva. A seguito dell'abrogazione di parte di questi atti (cfr. sintesi nella tabella 1), 1 regolamento, 9 direttive (cfr. sintesi nella tabella 1) (due direttive sono ancora soggette alle sue disposizioni: la direttiva 86/278/CEE e la direttiva 87/217/CEE) e 23 decisioni che fanno ancora riferimento a tali disposizioni sono tuttora in vigore (cfr. sintesi nella tabella 3).

In conclusione, la maggior parte degli obblighi iniziali di cui alla direttiva 91/692/CEE sono diventati obsoleti e non hanno alcun effetto giuridico. Pertanto è stata avanzata una proposta di abrogazione al fine di garantire la certezza del diritto, migliorare la trasparenza, ridurre gli oneri amministrativi e garantire che la legislazione dell'UE sia "adatta allo scopo", in linea con il programma "Legiferare meglio".

Azioni proposte per l'abrogazione della direttiva 91/692/CEE e degli atti connessi

La prima azione è una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la soppressione degli obblighi in materia di standardizzazione delle relazioni. Viene proposto inoltre che i riferimenti alle vecchie regole di comitatologia siano sostituite dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, a norma del suo articolo 13 relativo alle misure transitorie.

La seconda azione mira all'adozione di una comunicazione sulla dichiarazione di obsolescenza delle decisioni di esecuzione adottate ai sensi della direttiva 91/692/CEE e ancora vigenti. La comunicazione individua le decisioni che sono diventate obsolete e la cui base giuridica è stata abrogata.

La terza azione mira ad abrogare due decisioni di esecuzione, che hanno ancora una base giuridica valida, ma nel frattempo hanno esaurito i loro effetti giuridici¹⁶.

Nel quadro dell'analisi preparatoria, sono state considerate varie opzioni al fine di garantire l'efficacia dell'abrogazione mantenendo al tempo stesso gli effetti giuridici, laddove necessario. I risultati di tale analisi sono presentati nello studio di base¹⁷ che raccomanda l'abrogazione completa delle disposizioni della direttiva 91/692/CEE e la soppressione delle disposizioni obsolete, rinviando alle nuove regole relative agli atti di esecuzione. Questa opzione, che prevede le tre misure di cui sopra, è stata identificata come la più efficace per ridurre la burocrazia e rafforzare la chiarezza giuridica.

Direttive precedenti cui la direttiva 91/62/CEE fa riferimento

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS) {SEC(2008) 111} {SEC(2008) 112} /* COM(2008)00046 final *
SWD(2013) 18 del 25 gennaio 2013.

¹⁵ SWD(2013) 18 del 25 gennaio 2013.
¹⁶ Decisione 2011/92/CE della Commissione del 10 febbraio 2011 (GU L 37 dell'11.2.2011, pag. 19) e decisione 2010/681/UE della Commissione del 9 novembre 2010 (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 65).

¹⁷ Disponibile online all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/index_en.htm

Come menzionato in precedenza, dei 28 strumenti inizialmente citati dalla direttiva 91/692/CEE (vedi sintesi nella tabella 2) rimangono solo le direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE (cfr. sintesi nella tabella 1).

Si propone di mantenere le disposizioni della direttiva 86/278/CEE relative all'elaborazione delle relazioni, allineandole tuttavia alle nuove regole applicabili agli atti di esecuzione stabilite dal TFUE.

Gli obblighi in materia di elaborazione delle relazioni della direttiva 87/217/CEE non sono più utili, soprattutto da quando è cessato l'utilizzo dell'amianto in tutti gli Stati membri dell'UE, a seguito della riduzione graduale, a norma del regolamento REACH (1907/2006/CE), della produzione e dell'uso di amianto grezzo e dei prodotti contenenti amianto nell'Unione.

Tabella 1: Panoramica delle direttive e dei regolamenti oggetto della proposta di decisione che abroga la direttiva 91/692/CEE (tutti gli altri atti pertinenti per la direttiva 91/692/CEE sono diventati obsoleti o sono ormai non pertinenti).

Atti giuridici che fanno riferimento alla direttiva 91/692/CEE o cui tale direttiva fa riferimento	Disposizioni degli atti giuridici su cui l'abrogazione della direttiva 91/692/CEE ha un impatto	Articolo della proposta di decisione riguardante gli atti giuridici
1) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura	Articoli 13, 14, 15, 15 <i>bis</i> e 17	Articolo 3
2) Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto	Articolo 13	Articolo 4
3) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità	Articolo 21	Articolo 1
4) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 91/692/CEE	Articoli 27, 29 e 30	Articolo 2
5) Regolamento 1257/2013/UE relativo al riciclaggio delle navi	Articolo 21	Articolo 5
6) Direttiva 94/63/CE, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio	Articolo 9	Articolo 6
7) Articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ¹⁸	Contemplato dal pacchetto sui rifiuti	Contemplato dal pacchetto sui rifiuti
8) Articolo 9 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso ¹⁹	Contemplato dal pacchetto sui rifiuti	Contemplato dal pacchetto sui rifiuti
9) Articolo 15 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ²⁰	Contemplato dal pacchetto sui rifiuti	Contemplato dal pacchetto sui rifiuti
10) Articolo 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ²¹	Contemplato dal pacchetto sui rifiuti	Contemplato dal pacchetto sui rifiuti

¹⁸ Articolo 37, paragrafo 1.

¹⁹ Articolo 9.

²⁰ Articolo 15.

²¹ COM(2015) 595 final; COM(2015) 593 final; COM(2015) 594 final; COM(2015) 596 final.

Tabella 2: Panoramica delle direttive e dei regolamenti abrogati che erano disciplinati dalla direttiva 91/692/CEE

Atti giuridici abrogati che erano in precedenza coperti dalla direttiva 91/692/CEE	Data di abrogazione
La direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione ²² , modificata dall'articolo 3 della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE ²³ .	31 dicembre 2014
La direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ²⁴ , modificata dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ²⁵ .	23 marzo 2006
La direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio ²⁶ , modificata dalla direttiva 83/29/CEE ²⁷ , modificata dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali ²⁸ .	7 gennaio 2014
La direttiva 78/659/CEE, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ²⁹ , modificata dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ³⁰ che a sua volta è stata abrogata dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ³¹ .	21 dicembre 2013
La direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ³² , modificata dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/692/CEE, da ultimo modificata dalla direttiva 81/855/CEE ³³ , è stata abrogata dalla direttiva 2000/60/CE.	21 dicembre 2007

²² *GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1.*

²³ *GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.*

²⁴ *GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.*

²⁵ *GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.*

²⁶ *GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19.*

²⁷ *GU L 32 del 3.2.1983, pag. 28.*

²⁸ *GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.*

²⁹ *GU L 222 del 14.8.1978, pag. 1.*

³⁰ *GU L 264 del 25.9.2006, pag. 20.*

³¹ *GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.*

³² *GU L 271 del 29.10.1979, pag. 44.*

³³ *GU L 319 del 7.11.1981, pag. 16.*

Atti giuridici abrogati che erano in precedenza coperti dalla direttiva 91/692/CEE	Data di abrogazione
La direttiva del 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura ³⁴ , modificata dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata e codificata dalla direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura ³⁵ che a sua volta è stata abrogata dalla direttiva 2000/60/CE.	21 dicembre 2013
La direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose ³⁶ , modificata dall'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 2000/60/CE.	21 dicembre 2013
La direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini ³⁷ , modificata dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque ³⁸ .	22 dicembre 2012
La direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio ³⁹ , modificata dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 2008/105/CE.	22 dicembre 2012
La direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini ⁴⁰ , modificata dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/692/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2008/105/CE.	22 dicembre 2012
La direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano ⁴¹ , modificata dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 2008/105/CE.	22 dicembre 2012
La direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE ⁴² , modificata da ultimo dalla direttiva 90/415/CEE ⁴³ , modificata dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 2008/105/CE.	22 dicembre 2012

³⁴ *GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47.*

³⁵ *GU L 376 del 27.12.2006, pag. 14.*

³⁶ *GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.*

³⁷ *GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29.*

³⁸ *GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.*

³⁹ *GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1.*

⁴⁰ *GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49.*

⁴¹ *GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11.*

⁴² *GU L 181 dell'4.7.1986, pag. 16.*

⁴³ *GU L 219 del 27.8.1990, pag. 49.*

Atti giuridici abrogati che erano in precedenza coperti dalla direttiva 91/692/CEE	Data di abrogazione
La direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ⁴⁴ , modificata dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 2000/60/CE.	21 dicembre 2007
La direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ⁴⁵ , modificata dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ⁴⁶ .	25 dicembre 2003
La direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto ⁴⁷ , modificata dalla direttiva 85/580/CEE ⁴⁸ , modificata dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, che non faceva nessun riferimento alla direttiva 91/692/CEE ed è stata a sua volta abrogata dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.	11 giugno 2010
La direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi ⁴⁹ , modificata dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 93/12/CEE ⁵⁰ .	30 settembre 1994
La direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali ⁵¹ , modificata dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ⁵² , a sua volta abrogata dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali ⁵³ .	7 gennaio 2014
La direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione ⁵⁴ , modificata dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 1999/30/CE ⁵⁵ , che, a sua volta, è stata abrogata l'11 giugno 2010 dalla direttiva 2008/50/CE.	11 giugno 2010

⁴⁴ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 26.

⁴⁵ GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11.

⁴⁶ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

⁴⁷ GU L 87 del 27.3.1985, pag. 1.

⁴⁸ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 36.

⁴⁹ GU L 307 del 27.11.1975, pag. 22.

⁵⁰ GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.

⁵¹ GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20.

⁵² GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

⁵³ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

⁵⁴ GU L 229 del 30.8.1980, pag. 30.

⁵⁵ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

Atti giuridici abrogati che erano in precedenza coperti dalla direttiva 91/692/CEE	Data di abrogazione
La direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera ⁵⁶ , modificata dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3 della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 1999/30/CE, la quale, a sua volta, è stata abrogata dalla direttiva 2008/50/CE.	11 giugno 2010
La direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto ⁵⁷ , modificata dalla direttiva 85/580/CEE ⁵⁸ , modificata dall'articolo 4, paragrafi 1, e 3, della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 1999/30/CE, che, a sua volta, è stata abrogata dalla direttiva 2008/50/CE.	11 giugno 2010
La direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati ⁵⁹ , modificata dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ⁶⁰ .	12 dicembre 2010
La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁶¹ , modificata dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti che a sua volta è stata abrogata dalla direttiva 2008/98/CE ⁶² .	11 dicembre 2010
La direttiva 76/403/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili ⁶³ , modificata dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili ⁶⁴ .	16 settembre 1996
La direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi ⁶⁵ , modificata dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 91/689/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁶⁶ .	27 giugno 1995

⁵⁶ *GU L 378 del 31.12.1982, pag. 15.*

⁵⁷ *GU L 87 del 27.3.1985, pag. 1.*

⁵⁸ *GU L 372 del 31.12.1985, pag. 36.*

⁵⁹ *GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.*

⁶⁰ *GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.*

⁶¹ *GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.*

⁶² *GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.*

⁶³ *GU L 108 del 26.4.1976, pag. 41.*

⁶⁴ *GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.*

⁶⁵ *GU L 84 del 31.3.1978, pag. 43.*

⁶⁶ *GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.*

Atti giuridici abrogati che erano in precedenza coperti dalla direttiva 91/692/CEE	Data di abrogazione
<p>La direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi⁶⁷, modificata dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio⁶⁸, che, a sua volta, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti⁶⁹.</p>	11 luglio 2007
<p>La direttiva 85/339/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari⁷⁰, modificata dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE, è stata abrogata dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi⁷¹.</p>	29 giugno 1996

⁶⁷ *GU L 326 del 13.12.1984, pag. 31.*

⁶⁸ *GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.*

⁶⁹ *GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.*

⁷⁰ *GU L 176 del 6.7.1985, pag. 18.*

⁷¹ *GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.*

Tabella 3: Panoramica degli atti di esecuzione ancora vigenti che devono essere abrogati o dichiarati obsoleti

Atti giuridici adottati a norma della direttiva 91/692/CEE	Atti ancora vigenti	Atti oggetto di una proposta di dichiarazione di obsolescenza	Atti per i quali si propone l'abrogazione
1) Decisione di esecuzione 2014/166/UE della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica la decisione 2005/381/CE per quanto riguarda il questionario per la relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2014) 1726) ⁷² .	✓		
2) Decisione 2005/381/CE della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (notificata con il numero C(2005) 1359) ⁷³ .	✓		
3) Decisione 2006/803/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione che istituisce il questionario per la relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (notificata con il numero C(2006) 5546) ⁷⁴ .	✓		
4) Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti ⁷⁵ .	✓		
5) Decisione 2004/249/CE della Commissione, dell'11 marzo 2004, sull'attuazione della direttiva 2002/96/CE (RAEE) ⁷⁶ .	✓		

⁷² GU L 89 del 25.3.2014, pag. 45.

⁷³ GU L 126 del 19.5.2005, pag. 43.

⁷⁴ GU L 329 del 25.11.2006, pag. 38.

⁷⁵ Decisione C(2012) 2384 final.

⁷⁶ GU L 78 del 16.3.2004, pag. 56.

Atti giuridici adottati a norma della direttiva 91/692/CEE	Atti ancora vigenti	Atti oggetto di una proposta di dichiarazione di obsolescenza	Atti per i quali si propone l'abrogazione
6) Decisione 2007/151/CE della Commissione, del 6 marzo 2007, che modifica le decisioni 94/741/CE e 97/622/CE in merito ai questionari per le relazioni sull'applicazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e sull'applicazione della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi ⁷⁷ .	✓		
7) Decisione 2000/738/CE della Commissione, del 17 novembre 2000, concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ⁷⁸ .	✓		
8) Decisione 2001/753/CE della Commissione, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso ⁷⁹ .	✓		
9) Decisione 97/622/CE della Commissione, del 27 maggio 1997, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti ⁸⁰ .	✓		
10) Decisione 94/741/CE della Commissione, del 24 ottobre 1994, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti ⁸¹ .	✓		
11) Decisione di esecuzione 2011/632/UE della Commissione, del 21 settembre 2011, che definisce il questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti ⁸² .		✓	
12) Decisione 2011/92/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che introduce il questionario da utilizzare ai fini della prima relazione relativa all'attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio ⁸³ .			✓

⁷⁷ GU L 67 del 7.3.2007, pag. 7.

⁷⁸ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 24.

⁷⁹ GU L 282 del 26.10.2001, pag. 77.

⁸⁰ GU L 256 del 19.9.1997, pag. 13.

⁸¹ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42.

⁸² GU L 247 del 24.9.2011, pag. 54.

⁸³ GU L 37 dell'11.2.2011, pag. 19.

Atti giuridici adottati a norma della direttiva 91/692/CEE	Atti ancora vigenti	Atti oggetto di una proposta di dichiarazione di obsolescenza	Atti per i quali si propone l'abrogazione
13) Decisione della Commissione 2010/681/UE, del 9 novembre 2010, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, nel periodo 2011-2013 ⁸⁴ .			✓
14) Decisione della Commissione 2007/531/CE, del 26 luglio 2007, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, nel periodo 2008-2010. ⁸⁵		✓	
15) Decisione 2003/241/CE della Commissione, del 26 marzo 2003, che modifica la decisione 1999/391/CE della Commissione, del 31 maggio 1999, concernente il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁸⁶ .		✓	
16) Decisione 2002/605/CE della Commissione, del 17 luglio 2002, concernente il questionario relativo alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁸⁷ .		✓	
17) Decisione 1999/391/CE della Commissione, del 31 maggio 1999, concernente il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. ⁸⁸		✓	
18) Decisione 1999/314/CE della Commissione, del 9 aprile 1999, concernente il questionario relativo alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁸⁹ .		✓	

⁸⁴ GU L 292 del 10.11.2010, pag. 65.

⁸⁵ GU L 195 del 27.7.2007, pag. 47.

⁸⁶ GU L 89 del 5.4.2003, pag. 17.

⁸⁷ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 74.

⁸⁸ GU L 148 del 15.6.1999, pag. 39.

⁸⁹ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 43.

Atti giuridici adottati a norma della direttiva 91/692/CEE	Atti ancora vigenti	Atti oggetto di una proposta di dichiarazione di obsolescenza	Atti per i quali si propone l'abrogazione
19) Decisione 98/184/CE della Commissione, del 25 febbraio 1998, concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi ⁹⁰ .		✓	
20) Decisione 96/511/CE della Commissione, del 29 luglio 1996, relativa ai questionari previsti dalle direttive del Consiglio 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE ⁹¹ .		✓	
21) Decisione 96/302/CE della Commissione, del 17 aprile 1996, che definisce la forma in cui devono essere comunicate le informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi ⁹² .		✓	
22) La decisione 92/446/CEE della Commissione, del 27 luglio 1992, concernente questionari relativi alle direttive del settore "acque", è stata modificata dalla decisione 95/337/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, concernente questionari relativi alle direttive del settore "acque" ⁹³ .		✓	
23) Decisione 95/337/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica la decisione 92/446/CEE, del 27 luglio 1992, concernente questionari relativi alle direttive del settore "acque" ⁹⁴ .		✓	

⁹⁰ GU L 67 del 7.3.1998, pag. 48.

⁹¹ GU L 213 del 22.8.1996, pag. 16.

⁹² GU L 116 dell'11.5.1996, pag. 26.

⁹³ GU L 247 del 27.8.1992, pag. 10.

⁹⁴ GU L 200 del 24.8.1995, pag. 1.

Valutazione degli impatti

Nell'ambito dell'elaborazione della comunicazione su un sistema comune di informazioni ambientali (SEIS) sono già state realizzate una valutazione degli impatti economici, ambientali e sociali e un'ampia consultazione⁹⁵. Da allora, l'analisi di base è stata aggiornata ed è stato preparato un documento di riferimento dettagliato⁹⁶. Questi documenti hanno fornito sufficienti elementi che giustificano la proposta di abrogazione e hanno reso inutile un'ulteriore valutazione d'impatto.

Gli strumenti scelti per conseguire gli obiettivi, ossia due decisioni e una comunicazione, non modificherebbero le modalità di elaborazione delle relazioni nella pratica. Infatti il pacchetto di misure di abrogazione proposto determinerà una maggiore chiarezza giuridica eliminando le disposizioni obsolete e razionalizzerà una serie di obblighi grazie alla "lisbonizzazione"⁹⁷ delle procedure. Gli incrementi di efficienza dovrebbero essere realizzati attraverso la semplificazione dell'acquis dell'UE, il che significa che i benefici non saranno economici ma piuttosto tecnici e giuridici. Tuttavia, non è possibile quantificare i costi e/o i vantaggi che possono derivare direttamente dall'abrogazione, in particolare perché gran parte degli obblighi previsti inizialmente a norma della direttiva sono, in pratica, già obsoleti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta di abrogazione nel settore delle relazioni ambientali ha individuato misure giuridiche che sono obsolete o, ove necessario, hanno sostituito le disposizioni esistenti con opportuni riferimenti al regolamento (UE) n. 182/2011.

Base giuridica

La base giuridica per l'adozione della decisione di abrogazione è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (TFUE)

Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Le misure interessate dalla presente proposta sono obsolete, sia perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, sia perché non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea. L'abrogazione è quindi conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Spetta al legislatore dell'Unione adottare le misure necessarie a tal fine.

Principali disposizioni giuridiche della proposta di decisione

Articolo 1

Modifica l'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, inserendo un riferimento al regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 2

Modifica l'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio,

⁹⁵ Cfr. la valutazione d'impatto del SEIS, SWD(2008) 111 del 1° febbraio 2008

⁹⁶ http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/index_en.htm

⁹⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, GU L 55 del 28.2.1011, pag. 13.

inserendo un riferimento al regolamento (UE) n. 182/2011 e adegua l'articolo 29 della direttiva 2009/31/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, all'articolo 290 del TFUE.

Articolo 3

Modifica gli articoli 13, 15 e 17 e aggiunge un nuovo articolo 15 *bis* nella direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura inserendo riferimenti al regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 4

Modifica l'articolo 13 della direttiva 87/217/CEE, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, sopprimendo il primo paragrafo.

Articolo 5

Modifica l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento 1257/2013/UE relativo al riciclaggio delle navi.

Articolo 6

Modifica la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, in particolare modificando l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 4, ed eliminando la prima frase dell'articolo 9 concernente il controllo e le relazioni informative.

Articoli 7 e 8

Abrogano la direttiva e stabiliscono la data di entrata in vigore e di applicazione dell'atto giuridico di abrogazione. L'entrata in vigore è allineata alla proposta concernente l'economia circolare⁹⁸ che riguarda disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti e la direttiva 94/62/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e alla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2003/87/CE per stimolare riduzioni di emissioni efficaci sul piano dei costi e gli investimenti a basse emissioni di carbonio⁹⁹.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria.

⁹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare COM(2015) 614 final

⁹⁹ COM/2015/0337 final/2

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁰⁰,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁰¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 86/278/CEE¹⁰² del Consiglio e la direttiva 87/217/CEE¹⁰³ del Consiglio si basano sugli articoli 100 e 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ora articoli 115 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le modifiche di queste direttive sono connesse alla politica dell'UE in materia di ambiente e sono una diretta conseguenza dell'abrogazione della direttiva 91/692/CEE¹⁰⁴ del Consiglio sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE. È pertanto opportuno modificare le direttive 86/278/CEE e 87/217/CEE sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.
- (2) La direttiva 94/63/CE¹⁰⁵ del Consiglio e del Parlamento europeo si basa sull'articolo 100 *bis* del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto

¹⁰⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰² Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

¹⁰³ Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (GU L 85 del 28.3.1987, pag. 40).

¹⁰⁴ Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

¹⁰⁵ Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24).

l'articolo 114 del TFUE. Le modifiche a queste direttive sono connesse alla politica dell'UE in materia di ambiente e sono una diretta conseguenza dell'abrogazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE. È pertanto opportuno modificare la direttiva 94/63/CE sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

- (3) La direttiva 91/692/CEE è stata adottata per razionalizzare e migliorare su base settoriale le disposizioni relative alla trasmissione d'informazioni e alla pubblicazione di relazioni concernenti talune direttive in materia di tutela dell'ambiente. Per raggiungere tale obiettivo, la direttiva 91/692/CEE ha modificato varie direttive per introdurre obblighi di comunicazione uniformi.
- (4) L'attuazione degli obblighi in materia di elaborazione delle relazioni introdotti dalla direttiva 91/692/CEE è onerosa e inefficace. Numerosi atti dell'Unione modificati dalla direttiva 91/692/CEE sono stati sostituiti da altri atti che non prevedono più, in questo ambito, gli stessi obblighi stabiliti dalla direttiva 91/692/CEE. Ad esempio, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁶ ha abrogato sette atti dell'Unione nel settore della politica delle acque e non ha ripreso il sistema di elaborazione delle relazioni istituito dalla direttiva 91/692/CEE. La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁷ non contiene alcun riferimento alla direttiva 91/692/CEE e prevede un sistema separato di elaborazione delle relazioni.
- (5) Inoltre, la direttiva 91/692/CEE non prevede l'uso di strumenti elettronici. A seguito del successo dello strumento ReportNet dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'attuazione di iniziative settoriali sulla razionalizzazione della comunicazione (ad esempio il sistema d'informazione sulle acque per l'Europa — WISE), la necessità e l'efficacia di uno strumento orizzontale in materia di elaborazione delle relazioni è stato messo sempre più in questione. Infine, l'adozione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁸, e il relativo sviluppo del sistema comune di informazioni ambientali¹⁰⁹, ha introdotto un approccio più moderno, efficace e orizzontale in materia di gestione e di comunicazione delle informazioni connesse alla politica dell'Unione in materia di ambiente.
- (6) La direttiva 91/692/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.
- (7) La maggior parte delle direttive modificate dalla direttiva 91/692/CEE non sono più in vigore. Tuttavia, la direttiva 87/217/CEE e la direttiva 86/278/CEE sono ancora in vigore.
- (8) La direttiva 86/278/CEE impone agli Stati membri di trasmettere una relazione sull'attuazione della direttiva sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui alla direttiva 91/692/CEE. Al fine di evitare un vuoto giuridico a causa dell'abrogazione della direttiva 91/692/CEE, è

¹⁰⁶ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

¹⁰⁷ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

¹⁰⁸ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

¹⁰⁹ COM(2008) 46 del 1° febbraio 2008.

necessario sostituire il riferimento alla direttiva 91/692/CEE con un riferimento alla procedura di cui alla direttiva 86/278/CEE.

- (9) L'elaborazione di relazioni a norma della direttiva 87/217/CEE non è più necessaria negli Stati membri a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹⁰ che prevede l'eliminazione graduale della produzione e dell'uso dell'amianto grezzo e dei prodotti contenenti amianto nell'Unione. È dunque opportuno sopprimere gli obblighi in materia di relazioni di cui alla direttiva 87/217/CEE.
- (10) Dopo l'adozione della direttiva 91/692/CE, i regolamenti e le direttive seguenti includevano un riferimento alla direttiva 91/692/CEE: direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹¹, direttiva 94/63/CE del Consiglio, direttiva 1999/31/del Consiglio¹¹², direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹³, direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹⁴, direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹⁵, direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹⁶ e regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹⁷.
- (11) Nell'ambito del piano d'azione dell'Unione europea a favore dell'economia circolare¹¹⁸ la Commissione ha proposto di modificare le direttive 2008/98/CE, 94/62/CE, 1999/31/CE e 2000/53/CE al fine di sostituire il riferimento alla direttiva 91/692/CEE. Al fine di evitare un vuoto giuridico a causa dell'abrogazione della direttiva 91/692/CEE, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla stessa data degli atti proposti nel quadro del pacchetto sull'economia circolare.
- (12) Le direttive 2009/31/CE e 2003/87/CE impongono agli Stati membri di trasmettere una relazione sull'attuazione di tali direttive sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui alla direttiva 91/692/CEE. Al fine di evitare un vuoto giuridico a causa dell'abrogazione

¹¹⁰ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

¹¹¹ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

¹¹² Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

¹¹³ Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

¹¹⁴ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

¹¹⁵ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

¹¹⁶ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

¹¹⁷ Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

¹¹⁸ COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015.

della direttiva 91/692/CEE, è necessario sostituire il riferimento alla direttiva 91/692/CEE con un riferimento alla procedura di cui alla direttiva pertinente.

- (13) Al fine di garantire che talune disposizioni degli allegati della direttiva 86/278/CEE siano aggiornati, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda l'adeguamento di tali disposizioni al progresso tecnico e scientifico. Al fine di garantire che gli allegati della direttiva 2009/31/CE siano aggiornati, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda l'adeguamento di tali disposizioni al progresso tecnico e scientifico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, per garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (14) Il regolamento (UE) n. 1257/2013 contiene riferimenti alla direttiva 91/692/CEE. La disposizione in questione riguarda la prima tornata di relazioni che si è già conclusa. La disposizione in questione dovrebbe pertanto essere soppressa.
- (15) L'obbligo di elaborazione di relazioni di cui alla direttiva 94/63/CE non è più necessario ai fini del monitoraggio dell'attuazione della direttiva 94/63/CE. La disposizione in questione dovrebbe pertanto essere soppressa.
- (16) Le direttive 87/217/CEE, 2003/87/CE e 2009/31/CE, il regolamento (UE) n. 1257/2013 e le direttive 86/278/CEE e 94/63/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Modifica della direttiva 2003/87/CE

All'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, la quarta frase è sostituita dalla seguente

"La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 *bis*, paragrafo 2."

Articolo 2
Modifiche della direttiva 2009/31/CE

La direttiva 2009/31/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 27, paragrafo 1, la terza frase è sostituita dalla seguente:
- "La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2."
- 2) L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 29
Modifiche degli allegati*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis relativo all'adeguamento degli allegati al progresso tecnico e scientifico."

3) È inserito il seguente articolo 29 *bis*:

*"Articolo 29 bis
Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
 2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla [data di entrata in vigore della presente decisione].
 3. La delega di potere di cui all'articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
 4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta esperti designati da ogni Stato membro in conformità ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
- 4) L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 30
Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

* Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."

Articolo 3
Modifiche della direttiva 86/278/CEE

La direttiva 86/278/CEE è così modificata:

1) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 15 *bis* per adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico.

Il primo paragrafo non si applica per i parametri e i valori di cui agli allegati I A, I B e I C, tutti gli elementi che possono influire sulla valutazione di tali valori, nonché i parametri di cui agli allegati II A e II B."

2) L'articolo 14 è soppresso.

3) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio**.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

* Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."

4) Viene inserito l'articolo 15 *bis* seguente:

"Articolo 15 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta esperti designati da ogni Stato membro in conformità ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

5) All'articolo 17, primo paragrafo, il testo della seconda frase è sostituito dal testo seguente:

"Le relazioni settoriali sono redatte sulla base di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2."

Articolo 4

Modifica della direttiva 87/217/CEE

All'articolo 13 della direttiva 87/217/CEE, il paragrafo 1, è soppresso.

Articolo 5

Modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013

All'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1257/2013, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni relazione riguarda un periodo di tre anni ed è trasmessa per via elettronica alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione elettronica riguarda il periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'elenco europeo e il 31 dicembre 2018."

Articolo 6

Modifica della direttiva 94/63/CE

La direttiva 94/63/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri informano la Commissione dei terminali interessati da detta deroga."

2) All'articolo 6, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri informano la Commissione dei particolari relativi alle aree in cui intendono concedere detta deroga e successivamente di tutte le modifiche che intervengono nelle aree in questione."

3) All'articolo 9, la prima frase è soppressa.

Articolo 7

Abrogazione della direttiva 91/692/CEE

La direttiva 91/692/CEE è abrogata.

Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal [OP: DATA di entrata in vigore della modifica dell'articolo 37, paragrafo 1¹¹⁹, della direttiva 2008/98/CE, la modifica dell'articolo 9¹²⁰ della direttiva 2000/53/CE, la modifica all'articolo 15¹²¹ della direttiva 1999/31/CE, la modifica all'articolo 17¹²² della direttiva 94/62/CE.]

L'articolo 1 si applica a decorrere da [OP: la data di entrata in vigore della modifica dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2003/87/CE¹²³].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

¹¹⁹ COM(2015) 595 final.
¹²⁰ COM(2015) 593 final.
¹²¹ COM(2015) 594 final.
¹²² COM(2015) 596 final COM/2015/0337.
¹²³ COM(2015) 0337.